

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2014****relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia***[notificata con il numero C(2014) 5915]***(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/530/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/EC prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana tra suini selvatici.
- (4) La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Lettonia, in collaborazione con lo Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno indicare nell'allegato della presente decisione la zona identificata come infetta in Lettonia e fissare la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia garantisce che la zona infetta istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprende almeno l'area descritta nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Zona stabilita come zona infetta in Lettonia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
— Nel comune (novads) di Krustpils, la frazione (pagasts) di Varieši	15 settembre 2014
— Nel comune (novads) di Pļaviņas, la frazione (pagasts) di Aiviekste	
— Nel comune (novads) di Madona, le frazioni (pagasti) di Kalsnava e Ļaudona	